STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART.1

E' costituita l'Associazione non lucrativa di utilita' socio-culturale con durata illimitata nel tempo denominata "CIRCOLO LA FERROVIA - AMICI DEL TARTUFO"

Art.2

L'Associazione ha sede in MONTECHIARO D'ASTI Via Stazione 73. In detta sede è allestito un punto di ritrovo tra i soci che potranno godere dei beni comuni dell'Associazione e partecipare alle attività organizzate in base allo scopo sociale.

Art.3

L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro, è un centro di vita associativo autonomo pluralista che persegue finalità sociali, promovendo attività culturali, delle comunicazioni dell'arte ricreative e turistiche legate alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle tradizioni del territorio in cui opera l'associazione, favorendo la valorizzazione del tartufo e dei prodotti tipici delle nostre tradizioni culinarie con l'organizzazione di pranzi/cene con detti prodotti, corsi di degustazione, possibilità di piacevoli passeggiate a piedi, in bicicletta o a cavallo nei boschi per far conoscere i luoghi tartufigeni della nostra terra, e le nostre bellezze artistiche, promovendo una cultura tesa alla protezione della natura, anche attraverso conferenze e corsi nelle scuole di educazione ambientale, e qualsiasi altra manifestazione che rispetti l'oggetto sociale.

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

Art.4

Al momento dell'iscrizione sul libro dei soci, i soci devono versare la quota di tesseramento annuale che viene stabilita dal consiglio di Amministrazione.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- Dai versamenti quelle associative annuali;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- Da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- Da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art.5

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo anno , da sottoporsi all'assemblea dei soci per l'approvazione.

SOCI

Art.6

Sono ammessi come soci tutte le persone che si rispecchiamo nel l'oggetto sociale dell'associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la cui inosservanza puo' dar luogo, nei casi piu' gravi e su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione , alla esclusione del socio .

L'esclusione puo' aver luogo anche per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

AMMINISTRAZIONE

Art.9

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti ogni tre anni dall'assemblea dei Soci. Il primo consiglio di Amministrazione eletto restera' in carica fino al 31/12/2019. Entro il primo mese successivo la scadenza si deve convocare l'assemblea soci e deliberare sulla composizione del nuovo consiglio.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Art.10

Il consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente, un Cassiere ed un Segretario. Per la particolare funzione del Segretario, il ruolo di Segretario e Cassiere potrà essere rivestito da un solo Consigliere.

L'assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell'Associazione.

Art.11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo ed il preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art.12

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Puo' compiere senza l'intervento del Consiglio, operazioni che impegnano l'associazione per un importo massimo di 5.000 euro.

Il Presidente si occupa della gestione dei locali di ritrovo dell'Associazione.

Art.13

Il Consiglio è investito dei piu' ampi poteri per la gestione straordinaria dell'Associazione e per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di importo superiore ai 5.000 euro.

ASSEMBLEE

Art.14

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione apposta nella bacheca della sede dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.15

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, Sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente onorario, ove lo ritenga opportuno, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto.

Art.16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del consiglio di Amministrazione. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un Segretario e se necessario due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervenire in Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art.17

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti presenti. In seconda convocazione e' validamente costitutita con i presenti e delibera con la maggioranza semplice.

SCIOGLIMENTO

Art.18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.